

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1762

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAIRE e COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1993

Norme relative all'attività dei locali discoteca

ONOREVOLI SENATORI. - Il ballo dalle sue origini fino ad anni recenti ha svolto l'importante funzione sociale di integrare divertendo. Il momento del divertimento (si ricorda che il termine viene dal verbo latino *divertere*, vale a dire cambiare direzione) per quanto liberatorio era funzionale alla condivisione delle norme sociali. C'era, quindi, una sostanziale continuità tra ordine e sospensione dello stesso. Gli stessi luoghi deputati al divertimento facilitavano l'incontro e la comunicazione sociale. Ormai le discoteche rappresentano al contrario un rifugio fuori da ogni controllo sociale. Come sociologi di fama hanno affermato, le discoteche sono luoghi dove si respira un'aria clandestina, sono grandi calderoni dove si mescolano età, sessi, estrazioni sociali in un inquietante incontro di diversità e di estraneità.

La discoteca rappresenta non solo la fuga da una società che non sa dare risposte compiute alle esigenze di valori dei giovani, o validi strumenti per affrontarla ed interpretarla in modo adeguato, ma diviene paradossalmente una fuga anche dagli altri giovani che conduce all'isolamento dell'individuo. Isolamento favorito poi dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di bevande alcoliche e da veri e propri effetti elettrochoc prodotti da una musica assordante e talvolta ossessiva e dalla violenza delle luci psichedeliche e stroboscopiche, il tutto in un crescendo di eccitazione collettiva che per taluni versi sembra ricordare alcuni riti liberatori tribali che portavano allo stordimento finale dei partecipanti (riti che non appartengono solo a civiltà lontane ma che erano anche presenti nella nostra società contadina arcaica, valga per tutti l'esempio dei tarantolati, fenomeno così magistralmente descritto nei suoi risvolti sociali e psicologici da Ernesto De Martino).

Quando si esce da queste «atmosfera liberatorie» si prova come un *jet lag*, come uno scarto di fuso orario.

Il passaggio improvviso dalla parentesi liberatoria alla normalità comporta uno stress che può essere fatale. Per questo poi, all'uscita dalle discoteche, si verificano gravi incidenti automobilistici, espressione di una vera e propria cultura della morte.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si rende doveroso da parte del legislatore affrontare, senza falsi timori nei confronti del mondo giovanile, una regolamentazione della attività dei locali discoteca. Il costo sociale della perdita di vite umane a causa di una disattenta normativa del settore non è tollerabile oltre. L'intento che si pone questo disegno di legge è quello non solo di limitare gli orari delle discoteche, come i disegni e le proposte di legge presentati da parlamentari di altri Gruppi, ma di abbozzare una disciplina della attività e del funzionamento delle discoteche nell'intento di contenere i rischi sociali e sanitari che possono derivare dalla frequentazione delle stesse.

Quanto ai rischi sanitari, è noto come le intense stimolazioni sensoriali abbiano, attraverso la sostanza reticolare, un effetto eccitatorio dell'attività corticale cerebrale, tanto è vero che la fotostimolazione, con una intensità di almeno 100W e una frequenza compresa fra i 5c/s (cicli secondo) e i 100c/s, può causare in soggetti predisposti crisi epilettiche.

È altrettanto noto che un sistema neuronale dopo ripetute stimolazioni richieda un periodo di ipoeccitabilità, necessario per il ripristino di adeguate quantità di mediatori chimici sinaptici e delle scorte energetiche necessarie al mantenimento del potenziale di membrana.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le persone che frequentano fino a notte fonda le discoteche, ballando a ritmi frenetici musicali spesso assordanti e fra luci psichedeliche, vengono sottoposti per ore ed ore ad un vero bombardamento di stimolazioni uditive e visive, che provocano un forte effetto eccitatorio sulla corteccia cerebrale.

All'uscita dal locale notturno, con il venire meno delle sopraindicate sollecitazioni, vi è un vero e proprio crollo della attività corticale. Se a tale crollo si unisce la fisiologica diminuzione dei bioritmi umani nelle prime ore del giorno, la stanchezza provocata dal ballo stesso, l'effetto sedativo di bevande alcoliche eventualmente consumate, si può comprendere come si crei un pericolosissimo rischio non solo di sonno, ma anche di diminuzione dell'attenzione e della critica, che evidentemente è un fattore favorente gli incidenti stradali.

Un altro aspetto medico che va sottolineato è il danno neurosensoriale uditivo che provoca la musica ad alta intensità, una intensità che non dovrebbe mai superare gli 80 decibel, ma che anzi, considerando le ore ed ore di musica in discoteca, dovrebbe essere notevolmente più bassa e comunque non superiore ai 70 decibel.

Le norme che si propongono, inoltre, vogliono salvaguardare anche le migliaia di lavoratori delle discoteche.

Le «vittime del sabato sera» non sono solo i poveri ragazzi coinvolti in incidenti stradali ma anche quei lavoratori del settore che, non certo per libera scelta, sono costretti a svolgere la propria attività lavorativa fino all'alba in ambienti affollati, densi di fumo e sottoposti a violente emissioni sonore e luminose.

Immaginiamoci un lavoratore che per raggiungere l'età pensionabile sia costretto a lavorare per 35 anni continuati in ambienti del genere e domandiamoci se queste condizioni di lavoro non comportino alla lunga danni a carico dell'organismo.

La medicina del lavoro non ha dato risposte certe e chiare sull'argomento. Questo ci spinge ad una riflessione in più sul problema del divertimento notturno per affrontarlo in tutta la sua complessità di interessi economici ed implicazioni sociali, affinché il divertimento non diventi un pericolo non solo per coloro che ne fruiscono, ma anche per coloro che questo divertimento rendono possibile con il proprio lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati locali discoteca tutti quegli esercizi pubblici, circoli ed associazioni private riconosciute che organizzano manifestazioni danzanti con musica dal vivo o registrata.

2. Il prefetto, su indicazione del sindaco, individua quei locali che pur esplicando attività di intrattenimento e svago a carattere danzante non rientrano per caratteristiche ambientali, tecniche e strutturali nella dizione di locali discoteca.

Art. 2.

1. L'orario di apertura e di chiusura dei locali discoteca è fissato in tutto il territorio nazionale tra le ore 13 e le ore 1 del giorno dopo.

2. Il prefetto in casi eccezionali può disporre, su richiesta del sindaco, la protrazione della chiusura di un'ora.

3. È fatto divieto ai minori di anni diciassette di accedere ai locali discoteca.

Art. 3.

1. Nei locali discoteca è fatto divieto di spaccio e consumo di bevande superalcoliche.

Art. 4.

1. I pubblici esercizi non possono vendere bevande alcoliche tra le ore 1 e le ore 5.

Art. 5.

1. Le limitazioni previste dagli articoli da 2 a 4 non si applicano il 1° gennaio di ogni anno.

Art. 6.

1. I diffusori acustici dei locali discoteca devono essere tarati in modo da non permettere emissioni sonore superiori a 70 decibel.

2. L'uso delle luci ad intermittenza deve essere regolato in modo da avere pause complessivamente ammontanti ad almeno 20 minuti ogni ora.

3. In ogni locale discoteca, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere individuato uno spazio apposito, di ampiezza non inferiore ad un quinto della superficie calpestabile complessiva del locale, dove sia possibile riposarsi dalla musica e dalle stimolazioni luminose.

Art. 7.

1. Le regioni devono adeguare le proprie norme alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 8.

1. Nel caso di inosservanza delle norme previste dagli articoli 2, 3, relativamente allo spaccio di bevande superalcoliche, 4 e 6 viene comminata l'ammenda di lire 10.000.000 e la chiusura del locale per novanta giorni. Alla seconda violazione viene comminata l'ammenda di lire 40.000.000 e la chiusura per un anno. In caso di ulteriore violazione il giudice comunica la sentenza di condanna al sindaco, che dispone la revoca della licenza di esercizio. I locali non potranno essere

adibiti per due anni alle attività fino ad allora in essi svolte.

2. La violazione delle norme di cui all'articolo 3, relativamente al consumo di bevande superalcoliche, è punita con l'ammenda di lire 10.000.000 per il consumatore e di lire 5.000.000 per il titolare del locale nel caso non abbia provveduto ad informare le autorità di pubblica sicurezza della violazione in atto.